



**Al Direttore dell'Agazia delle Dogane  
e dei Monopoli  
Dott. Marcello MINENNA**

**e p.c.**

**Al Ministro dell'Economia e delle Finanze  
Dott. Daniele FRANCO**

**Al Ministro per la Pubblica Amministrazione  
On.le Prof. Renato BRUNETTA**

**Al Presidente dell'ARAN  
Dott. Antonio NADDEO**

**OGGETTO: Determinazione Direttoriale Prot. 131016 del 3 maggio 2021 "Rimodulazione dei Profili Professionali del personale dell'Agazia delle Dogane e dei Monopoli".**

Le scriventi OO.SS. prendono atto negativamente della Determinazione di cui all'oggetto - peraltro non indirizzata alle OO.SS. - che viola l'impegno assunto con l'intesa del 13 gennaio 2021 di adottare la determinazione di cui all'oggetto solo all'esito di un ulteriore confronto sulla materia ed a seguito della definizione del CCNI di Agazia.

Le scriventi ritengono inaccettabile un tale comportamento dell'Agazia su una materia così importante quale è l'ordinamento del personale, in particolare dove ha scelto una modalità non conforme al sistema di relazioni sindacali introdotto dal CCNL Funzioni Centrali.

Nel merito, come le scriventi hanno più volte dichiarato, la proposta dell'Amministrazione sui profili professionali si pone in contrasto con le previsioni contrattuali vigenti (art. 96 CCNL Funzioni Centrali - artt. 17-18-19 del CCNL Agenzie Fiscali) ed istituisce nuove figure professionali non in linea con l'attività istituzionale dell'Agazia, la cui *mission* è volta al contrasto all'evasione fiscale e alle violazioni extra-tributarie.

Nello specifico il citato CCNL del Comparto Agenzie Fiscali stabilisce (art. 18) che:

- la individuazione dei profili professionali deve tenere conto di una *"gestione più flessibile del personale"* per *"garantire la migliore corrispondenza delle prestazioni dei dipendenti agli obiettivi di ciascuna Agazia"* individuando, tra i criteri di definizione dei profili, il *"superamento dell'eccessiva parcellizzazione derivante dalla legge 312/1980 attraverso la costituzione di profili che contengano al loro interno attività tra loro simili"* e la *"semplificazione dei contenuti mansionistici attraverso l'utilizzazione di formulazioni più ampie"*;
- l'inquadramento del personale (art. 19 "Istituzione di nuovi profili") deve avvenire *"con il consenso degli interessati"* tra coloro *"in possesso dei requisiti culturale e professionali"* e che *"svolgano già le relative mansioni"*.

Inoltre le scriventi ritengono che l’Agenzia abbia introdotto una modalità di passaggio dai precedenti profili professionali a quelli nuovi del tutto contraddittoria, in quanto l’inquadramento del personale è posto alla sola ed autonoma decisione dell’Agenzia sulla base di parametri discrezionali, ciò in contrasto con l’art. 19 del CCNL delle Agenzie Fiscali.

Infine fanno rilevare che la Determina sui Profili Professionali, dove interviene sull’attuale sistema di classificazione del personale mentre è aperta all’Aran - proprio su tale materia - la trattativa per il rinnovo del CCNL Funzioni Centrali, individua forme gerarchiche tra fasce economiche alle quali, contraddittoriamente, non viene attribuita alcuna finalità economica o giuridica, producendo dunque solo esiti paradossali che ad esempio vedono assegnata ad un neo assunto in F3 della seconda Area una qualificazione professionale che non avrebbe affatto rispetto al personale già in servizio nella stessa fascia.

La Determinazione, in sintesi, istituisce ben 24 nuovi profili in sostituzione dei 6 precedenti, tra i quali alcuni evidentemente inconferenti rispetto ai compiti istituzionali dell’Agenzia previsti dalle norme vigenti (D.lvo 300/1999) come quelli di “cuoco”, “meccanico”, “infermiere”, “architetto” ecc.

Tale decisione produrrà la depauperazione delle professionalità indispensabili alle attività strategiche di lotta all’evasione fiscale e accertamento dei reati extra-tributari di competenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e, per la eccessiva parcellizzazione delle nuove professioni e per la illogica attivazione di profili descritti con declaratorie assolutamente sovrapponibili, comprometterà la migliore gestione delle attività, con particolare riferimento a quelle incomprimibili degli uffici operativi. Una tale decisione non potrà non ricadere in maniera negativa sull’organizzazione e sui servizi istituzionali, di cui l’amministrazione si assume ogni responsabilità.

La determinazione risulta tanto più incomprensibile nel contesto attuale di avvio della trattativa con l’ARAN su delega del Ministro della Pubblica Amministrazione per il rinnovo del CCNL Funzioni Centrali, che vede al centro proprio la revisione dell’ordinamento professionale del personale.

Per quanto attiene le modalità di tenuta delle relazioni sindacali, in considerazione della violazione dell’intesa del 13 gennaio 2021, le scriventi - nel ritenere che permangano le valutazioni alla base dello stato di agitazione proclamato a suo tempo - chiedono che vengano assunte subito tutte le iniziative utili a superare una questione così delicata. Per gli stessi fini chiedono la immediata definizione delle materie ancora in sospeso e di cui è stata avviata la trattativa in data 05 maggio 2021: rinnovo CCNI, mobilità nazionale, scorrimento graduatorie personale in mobilità intercompartimentale a copertura delle criticità di personale negli uffici operativi, definizione degli Accordi sul Fondo 2018 e 2019 alla luce anche delle possibili interpretazioni della Avvocatura di Stato di cui si attendeva risposta ad apposito quesito.

Roma 6 maggio 2021

**FPCGIL**  
**Oliverio**  
**Iervolino**

**CISLFP**  
**Marinelli**  
**De Caro**

**UILPA**  
**Romano**  
**Procopio**